



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro

(OCTS)

del ? giugno 2016 (Stato ? ? 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002²

sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la collaborazione in materia di trasporti tra gli organi civili e militari per la preparazione di misure da adottare in caso di catastrofi o situazioni di emergenza di portata nazionale o internazionale oppure di conflitti armati (casi di sinistro).

Art. 2 Organo direttivo

¹ I compiti di coordinamento sono svolti da un organo direttivo.

² Nell'organo direttivo sono rappresentati, ognuno con un membro:

- a. l'Ufficio federale dei trasporti;
- b. l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- c. l'Ufficio federale delle strade;
- d. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese;
- e. l'Ufficio federale della protezione della popolazione;

RS

¹ RS **510.10**

² RS **520.1**

- f. l'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- g. l'Amministrazione federale delle dogane;
- h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
- i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia;
- j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente;
- k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici;
- l. le Ferrovie Federali Svizzere;
- m. AutoPostale Svizzera SA.

³ Gli organi rappresentati nell'organo direttivo designano i propri membri, previa intesa con il presidente dell'organo direttivo.

Art. 3 Compiti

L'organo direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. designa le situazioni di pericolo e di minaccia che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sulle infrastrutture e i mezzi di trasporto nonché sullo svolgimento del traffico. A questo scopo utilizza le analisi elaborate dai servizi competenti della Confederazione;
- b. compie una stima della portata delle situazioni di pericolo e di minaccia designate sulle infrastrutture e i mezzi di trasporto nonché sullo svolgimento del traffico e la comunica agli organi competenti;
- c. collabora alle pianificazioni preventive e coordina gli interventi necessari a livello di modi e mezzi di trasporto;
- d. provvede allo scambio di informazioni specifiche;
- e. in caso di sinistro è a disposizione del Dipartimento, dell'Ufficio federale, dell'organo o dello stato maggiore responsabili del coordinamento e della concertazione delle misure da adottare in materia di trasporti.

Art. 4 Presidenza

¹ Il membro dell'organo direttivo nominato dall'Ufficio federale dei trasporti svolge al contempo la funzione di presidente.

² Il presidente dell'organo direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. presenta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni un rapporto annuale scritto sull'attività dell'organo direttivo;

- b. può contattare direttamente le divisioni e i servizi della Confederazione nonché i diversi fornitori di prestazioni nel settore dei trasporti ed esigere le documentazioni e le informazioni necessarie all'adempimento del proprio mandato.

Art. 5 Organizzazioni incaricate

¹ Le organizzazioni incaricate coordinano le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro concordandole tra loro.

² Le organizzazioni incaricate sono:

- a. l'Ufficio federale delle strade;
- b. le Ferrovie Federali Svizzere;
- c. AutoPostale Svizzera SA.

Art. 6 Collaborazione

I responsabili dei trasporti a livello di Confederazione e di Cantoni nonché le organizzazioni incaricate sono tenuti a collaborare a livello intersettoriale e intersistemico in vista di casi di sinistro.

Art. 7 Segreteria

¹ L'organo direttivo dispone di una segreteria. L'Ufficio federale dei trasporti gestisce la segreteria.

² La segreteria sostiene l'organo direttivo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 1° settembre 2004 concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (OCTS)³ abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ? . ? 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Johann N.
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

³ RU 2004 4163